

13.

## FONDAMENTI A PRIORI DEL REATO IMPOSSIBILE

*Emil Mazzoleni*

SOMMARIO: 0. Introduzione – 1. Due concezioni del reato impossibile nella scienza giuridica – 1.1. Premessa: il fondamento normativo del reato impossibile – 1.2. La concezione tradizionale del reato impossibile – 1.3. La concezione realistica del reato impossibile – 2. Due concezioni del reato impossibile nell'ontologia sociale – 2.1. Premessa: il fondamento filosofico del reato impossibile – 2.2. La concezione epifenomenica del reato impossibile – 2.3. La concezione eidetica del reato impossibile – Bibliografia.

### 0. INTRODUZIONE

Il presente saggio *Fondamenti a priori del reato impossibile*<sup>1</sup> si propone di tracciare una fenomenologia delle concezioni del reato impossibile in *due* diversi settori di ricerca.

Il *primo* paragrafo (§ 1.) analizzerà due diverse concezioni del reato impossibile, alla luce degli schemi e delle categorie della *scienza giuridica*.

Il *secondo* paragrafo (§ 2.) analizzerà due diverse concezioni del reato impossibile, alla luce degli schemi e delle categorie dell'*ontologia sociale*.

### 1. DUE CONCEZIONI DEL REATO IMPOSSIBILE NELLA SCIENZA GIURIDICA

#### 1.1. Premessa: il fondamento normativo del reato impossibile

Il fondamento normativo della disciplina italiana relativa al reato impossibile riposa nel secondo comma dell'articolo 49 del codice penale, il quale così recita:

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ringrazio Sergio Seminara ed Amedeo Giovanni Conte, con i quali ho discusso rispettivamente il *primo* paragrafo (sulla *scienza giuridica*) ed il *secondo* paragrafo (sull'*ontologia sociale*) di questo saggio giusfilosofico.

<sup>2</sup> Art. 49, com. 2, c.p.

Conseguentemente, dalla lettera della legge, si deduce che *due* sono le ragioni per cui un evento dannoso o pericoloso diviene impossibile:

- (i) l'inidoneità dell'azione;
- (ii) l'inesistenza dell'oggetto dell'azione<sup>3</sup>.

Il reato impossibile, nelle sue due diverse declinazioni, è stato definito da Roberto Garofoli un "non reato", poiché – a differenza di tutti gli altri reati – la punibilità è esclusa<sup>4</sup>; in realtà, la dottrina maggioritaria identifica il reato impossibile come "quasi reato", accomunandolo così alla fattispecie *ex art. 115 c.p.* dell'accordo o dell'istigazione a delinquere non seguiti dalla commissione di delitto.

In deroga al generale presupposto della commissione di un reato, è, infatti, previsto che il giudice possa disporre con ordinanza una misura di sicurezza personale – la libertà vigilata *ex art. 215, com. 3, c.p.* – quando l'imputato sia prosciolto<sup>5</sup>; cionondimeno, la punibilità non è esclusa se i fatti oggetto del procedimento penale siano riconducibili ad una differente fattispecie di reato: in tal caso il reo dovrà dunque essere punito secondo le pene dettate per il reato concretamente commesso<sup>6</sup>.

## 1.2. La concezione tradizionale del reato impossibile

### 1.2.1. Fondamenti della concezione tradizionale del reato impossibile

La concezione tradizionale del reato impossibile – ancora oggi prevalente in dottrina – considera il reato impossibile un mero "rovescio negativo del tentativo", poiché non risultano integrati tutti i presupposti d'applicabilità della fattispecie del delitto tentato *ex art. 56 c.p.*; infatti, la condotta del reo, pur essendo manifestazione di un proposito delittuoso e pur essendo univoca, non è però idonea alla commissione del delitto<sup>7</sup>.

Accedendo a tale tesi, l'inidoneità dell'azione *ex art. 49 c.p.* dovrebbe valutarsi sulla base degli stessi criteri atti alla verifica dell'inidoneità degli atti *ex art. 56 c.p.*: per i fautori della concezione tradizionale non sussiste dunque differenza tra reato impossibile e tentativo inidoneo<sup>8</sup>.

Secondo la concezione tradizionale del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione dovrà, quindi, essere valutata sulla base di un "giudizio pro-

---

<sup>3</sup> L'art. 17, com. 1, lett. b, *Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione della parte generale di un nuovo codice penale*, 19 novembre 2007, limitava l'impunità a tale ipotesi.

<sup>4</sup> Cfr. R. Garofoli 2009, p. 519. In taluni ordinamenti giuridici è, tuttavia, prevista la punibilità del reato impossibile; *ex pluribus* riporto l'art. 44 del codice penale giapponese [*Keibō*]: "*Misui o bassuru baai wa kakuhonjō de sadameru*" che significa (traduzione mia) "Un tentativo è punibile solo quando specificamente previsto dall'articolo precedente".

<sup>5</sup> Art. 49, com. 4, c.p.

<sup>6</sup> Art. 49, com. 3, c.p.

<sup>7</sup> F. Palazzo 2011, p. 496.

<sup>8</sup> R. Garofoli 2009, p. 517.

gnostico *ex ante* a base parziale”: secondo l’indirizzo dottrinale prevalente occorre, difatti, tenere conto, nella verifica del presupposto dell’inidoneità dell’azione, delle concrete circostanze conosciute o conoscibili da un uomo avveduto nella specifica situazione dell’agente in esame, eventualmente integrante dalle maggiori conoscenze “pragmatiche” di quest’ultimo (per esempio, connesse alla sua professione di medico, avvocato, professore, etc.)<sup>9</sup>.

A favore del giudizio di idoneità come giudizio prognostico *ex ante* a base parziale sembrano deporre i casi giurisprudenziali in cui la predisposizione delle forze di polizia (ignote all’agente e non conoscibili dall’osservatore imparziale) rendeva impossibile la commissione del reato<sup>10</sup>. Se, infatti, l’inidoneità dell’azione deve essere valutata limitatamente all’ottica del soggetto agente ed esclusivamente al momento dell’inizio dell’azione, la previa presenza, nel luogo del delitto, delle forze dell’ordine, non potendo essere conosciuta dall’agente, non può essere considerata dal giudice per verificare l’inidoneità dell’azione<sup>11</sup>. Le stesse considerazioni devono trarsi anche nelle ipotesi della presenza di un agente provocatore, la cui condotta – in virtù della sua intrinseca natura – si rivela ineluttabilmente ininfluenza sulla condotta del reo<sup>12</sup>. Una concreta applicazione in giurisprudenza giudiziale [*Rechtsprechung*] di questa concezione si rinviene nella disciplina dei reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, in accordo alla quale risulta, per esempio, punibile il reo che spacci una bustina di eroina ad un agente in borghese, presentatosi quale finto cliente<sup>13</sup>, salvo che la sostanza stupefacente non sia in grado di produrre alcun effetto drogante<sup>14</sup>.

### 1.2.2. Tre critiche alla concezione tradizionale del reato impossibile

Le critiche mosse dalla scienza giuridica (minoritaria) alla concezione tradizionale (maggioritaria) del reato impossibile sono *tre*.

La *prima* è una critica di carattere *semantico*: una lettura più attenta del dettame normativo mostra come il concetto di idoneità sia riferito dal legislatore nell’art. 49 c.p. al termine ‘azione’, mentre nell’art. 56 c.p. al termine ‘atti’, con la conseguente necessità di modificare il giudizio prognostico *ex ante* a seconda della fattispecie considerata: se nel delitto tentato l’inidoneità deve essere valutata con un giudizio prognostico *ex ante* a base *parziale* sui singoli atti dell’agente, viceversa nel reato impossibile l’inidoneità dovrà essere valutata con giudizio prognostico *ex ante* a base

---

<sup>9</sup> D. Pulitanò 2009, p. 458.

<sup>10</sup> G. Marinucci - E. Dolcini 2012, p. 385.

<sup>11</sup> Cass. 19 gennaio 1999, n. 444.

<sup>12</sup> C. De Maglie, 1991, pp. 244-251.

<sup>13</sup> Cass. 27 maggio 1986, n. 14251.

<sup>14</sup> Trib. Rovereto (TN), 16 febbraio 2012.

*totale*, comprendendo così tutte le circostanze conoscibili al momento dell'azione<sup>15</sup>.

La *seconda* è una critica di carattere *sistematico*: una lettura più attenta del dettame normativo mostra come la fattispecie del tentativo *ex art. 56 c.p.* sia applicabile ai soli delitti; viceversa, la disciplina sul reato impossibile è applicabile a tutti i reati (comprese le semplici contravvenzioni). Conseguentemente, atti diretti in modo non equivoco a commettere una contravvenzione rimangono impuniti: non è punibile in Italia il tentativo inidoneo di commettere una contravvenzione (per esempio, tentare senza successo di turbare la quiete pubblica o tentare senza successo di entrare arbitrariamente in luoghi ove l'accesso sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica)<sup>16</sup>.

La *terza* è una critica di carattere *giuridico*: la misura di sicurezza personale della libertà vigilata è applicabile non ai rei di un tentativo inidoneo *ex art. 56 c.p.*, bensì soltanto ai rei di un reato impossibile *ex art. 49 c.p.* in ragione della mancanza di un'esplicita clausola derogativa al generale presupposto della commissione di un reato per l'applicabilità di una misura di sicurezza<sup>17</sup>.

### 1.3. La concezione realistica del reato impossibile

#### 1.3.1. Fondamenti della concezione realistica del reato impossibile

Secondo un nuovo indirizzo dottrinale, elaborato dai penalisti della Scuola Torinese<sup>18</sup>, dalla norma sul reato impossibile è possibile trarre un principio generale del diritto penale: il principio di offensività (o necessaria lesività). Quest'opzione interpretativa pone il reato impossibile *ex art. 49 c.p.* – a differenza dell'orientamento tradizionale – su un piano totalmente slegato dalla nozione di tentativo *ex art. 56 c.p.*, facendolo anzi assurgere a canone ermeneutico dell'intero diritto penale<sup>19</sup>.

In accordo con una concezione realistica del reato, per integrare un evento giuridico penalmente rilevante non è sufficiente il mero verificarsi *in astratto* di un fatto formalmente conforme al tipo descritto dalla norma incriminatrice, ma occorre che, *in concreto*, esso sia idoneo a ledere o porre in pericolo gli interessi che la norma tende a tutelare<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. G. Fiandaca - E. Musco 2010, p. 486.

<sup>16</sup> Cfr. F. Palazzo 2011, p. 496.

<sup>17</sup> Cfr. F. Mantovani 2007, pp. 191 e 454; A. Pagliaro 2007, p. 262.

<sup>18</sup> Questa tesi risale a M. Gallo 1953, p. 272 e al suo allievo G. Neppi Modona 1965, p. 76; cfr. M. Siniscalco 1959, p. 132; C. Fiore 1959, p. 63; F. Bricola 1974, p. 72; M. Caterini 2004, p. 368; G. Marinucci - E. Dolcini, 2012, p. 408.

<sup>19</sup> Cfr. D. Pulitanò 2009, p. 459.

<sup>20</sup> Cfr. F. Palazzo 2011, p. 496.

I sostenitori della concezione realistica del reato sostengono dunque la sussistenza di una sfasatura tra il principio di tipicità ed il principio di offensività, ipotizzando che un fatto pure astrattamente conforme alla fattispecie di reato, sia in realtà concretamente inoffensivo del bene tutelato. Logico corollario dell'adesione ad una concezione realistica del reato è l'adozione di un giudizio d'idoneità su base totale, che tenga conto della realtà obiettiva, della situazione effettivamente verificatesi<sup>21</sup>.

Nel vaglio dell'inidoneità dell'azione a cagionare l'evento dannoso o pericoloso ciò che conta è la concreta inoffensività della condotta al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, l'effettiva impossibilità di ledere o mettere in pericolo l'interesse difeso dalla norma penale. Questo atteggiamento dottrinale, fondato su una concezione oggettiva del tentativo, è quindi connesso ad uno sviluppo della teoria dell'offensività che non trova riscontro in altri sistemi penali europei<sup>22</sup>.

### 1.3.2. Tre critiche alla concezione realistica del reato impossibile

Le critiche mosse dalla scienza giuridica alla concezione realistica del reato impossibile sono *tre*.

La *prima* è una critica di carattere *ideologico*: la concezione realistica del reato impossibile è incompatibile con il principio di legalità penale, disciplinato dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25, com. 2, Cost., sintetizzato nel brocardo illuminista "*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*"<sup>23</sup>.

Diversamente ragionando, si perverrebbe, altrimenti, ad esiti paradossali, ove i giudici potrebbero discrezionalmente escludere la punibilità di fatti astrattamente meritevoli di tutela (perché ritenuti rilevanti dal legislatore), ma concretamente insuscettibili di protezione (perché ritenuti irrilevanti dal magistrato) sulla base di criteri d'offensività inevitabilmente extranormativi, ideologici, incerti.

La *seconda* è una critica di carattere *epistemologico*: l'art. 49, com. 2, c.p., non informando in alcun modo sulla natura degli interessi tutelati, non può fornire autonomamente ausilio nello stabilire quando sussista la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto, con conseguente necessità di desumere l'interesse tutelato dalle specifica fattispecie di reato.

La *terza* è una critica di carattere *eidologico*: se, in accordo con la concezione realistica del reato, il bene giuridico salvaguardato deve essere sempre desunto dall'*eidòs* della fattispecie, allora ipotizzare un fatto conforme al tipo, ma al tempo stesso inoffensivo, è eidologicamente impossibile, poiché un fatto corrispondente ad una fattispecie è per ciò stesso un fatto offensivo.

---

<sup>21</sup> Cfr. C. Fiore 1999, p. 288.

<sup>22</sup> Cfr. S. Seminara 2012, p. 933.

<sup>23</sup> Per Francesca De Vecchi il principio di legalità è un fondamento *a priori* del diritto penale. Cfr. F. De Vecchi 2012a, p. 305; F. De Vecchi 2012b, p. 373.

In conclusione, affermare l'esigenza di un giudizio a base totale al solo scopo di ricondurre l'accertamento nella cornice del principio di offensività ingenera perciò perplessità in dottrina, poiché tale valutazione apre a spazi di impunità difficilmente compatibili con un diritto penale del fatto.

## 2. DUE CONCEZIONI DEL REATO IMPOSSIBILE NELL'ONTOLOGIA SOCIALE

### 2.1. Premessa: il fondamento filosofico del reato impossibile

Il concetto di impossibilità è stato recentemente al centro di numerose ricerche – ancora in corso – non solo di deontica filosofica, ma anche di ontologia sociale. Sulla natura dell'impossibilità i dubbi sono molteplici; tuttavia, è possibile convenire sull'esistenza di una netta cesura tra l'*onticamente* impossibile ed il *deonticamente* impossibile. All'*onticamente* impossibile sono riconducibili tutte le forme di impossibilità fisica; viceversa, al *deonticamente* impossibile sono riconducibili tutte le forme di impossibilità normativa<sup>24</sup>. Ma un reato è onticamente o deonticamente impossibile?

### 2.2. La concezione epifenomenica del reato impossibile

Guglielmo Feis, nel suo libro *Impossibilità nel diritto* (2015)<sup>25</sup>, distingue quattro diversi sensi – non necessariamente riducibili l'uno all'altro – per intendere il concetto di impossibilità nei tentati delitti e nei reati impossibili:

- (i) impossibilità come non realizzabilità;
- (ii) impossibilità come non offensività;
- (iii) impossibilità come non integrabilità;
- (iv) impossibilità come non punibilità.

Per Feis è dunque inappropriato parlare di impossibilità nel tentativo, poiché gli atti concretamente posti in essere dagli agenti non sono onticamente impossibili, bensì semplicemente irrealizzabili<sup>26</sup>. Nei casi della non offensività, della non integrabilità e della non punibilità, sembra, inoltre, per Feis che il termine 'impossibilità' sia semanticamente improprio; in-

---

<sup>24</sup> Nel presente saggio utilizzo il termine 'impossibilità deontica' non nel senso di "divieto" (A.G. Conte 2001, p. 73; A.G. Conte 2015, p. 48), bensì nel senso di "impossibilità nomoforica" (A.G. Conte - P. Di Lucia 2012, p. 138) e di "impossibilità normativa" (A.G. Conte - P. Di Lucia 2013, p. 36; A.G. Conte - P. Di Lucia 2015, p. 155).

<sup>25</sup> Cfr. G. Feis 2015, p. 101.

<sup>26</sup> Cfr. G. Feis 2015, p. 104.

fatti, si utilizza nel lessico penale il vocabolo ‘impossibilità’ soltanto per occultare le scelte contingenti dell’ordinamento giuridico<sup>27</sup>.

In questo senso, il reato impossibile non è per Feis realmente impossibile: contrariamente alla formulazione letterale dell’art. 49, com. 2, c.p., anche nel reato impossibile le azioni si compiano e gli eventi si verificano, poiché quello che non accade è la realizzazione dell’azione.

Feis ritiene, infatti, che il termine ‘impossibilità’ sia usato in diritto penale in senso metonimico, poiché si scambia l’effetto (impossibilità *deontica*) con la causa (impossibilità *ontica*); pertanto, ho ritenuto corretto etichettare questa peculiare concezione con l’aggettivo ‘epifenomenico’, poiché l’impossibilità *deontica* è qui ridotta ad essere un mero epifenomeno dell’impossibilità *ontica*.

La tesi epifenomenica sulla natura del reato impossibile di Feis non è condivisibile per *due* ragioni:

- (i) perché è falsa almeno una delle sue presupposizioni: la riduzione del concetto di impossibilità (sia impossibilità *ontica*, sia impossibilità *deontica*) alla necessità (fisica, logica, normativa) che qualcosa non possa essere (realizzato, offeso, integrato, punito), non considera tutte quelle impossibilità che derivano (non dall’incompiutezza, dall’inesistenza o dall’inconcepibilità di un *type* normativo, ma) dalla mancata ascrizione di un potere (nella logica hohfeldiana il concetto di incapacità [*disability*], parallelamente al *no-right*, si configura, difatti, come un *no-power*);
- (ii) perché è contraddittoria almeno una delle sue conclusioni: la riduzione dell’impossibilità a non punibilità confonde, a mio avviso, un elemento costitutivo della fattispecie (l’impossibilità dell’evento dannoso o pericoloso) con uno degli effetti della fattispecie (la non punibilità).

### 2.3. La concezione eidetica del reato impossibile

La concezione epifenomenica del reato impossibile non è l’unica posizione sostenibile in un’analisi filosofica concernente lo statuto ontologico del reato impossibile; anzi, è possibile sostenere l’irriducibilità dell’impossibilità *deontica* ad un irrilevante epifenomeno dell’impossibilità *ontica*.

In particolare, reputo che il reato impossibile sottenda una qualche forma di impossibilità specificamente normativa; poiché tale impossibilità riveste una natura eidetica, ho contrassegnato tale concezione del reato impossibile con l’aggettivo ‘eidetico’.

Quali sono gli argomenti a sostegno della concezione eidetica del reato impossibile? Essi sono *due*.

---

<sup>27</sup> Cfr. G. Feis 2015, p. 109.

Il *primo* argomento è di natura *semantica*: il sintagma ‘reato impossibile’ non è d’origine dottrinale o giurisprudenziale, bensì legislativa, come evidenzia la rubrica dell’art. 49 c.p. Conseguentemente, l’impossibilità, tradizionalmente attribuita all’evento dannoso o pericoloso, sarebbe, invece, riferita al concetto stesso di reato: l’impossibilità propria del reato impossibile non è dunque un’impossibilità fisica, bensì un’impossibilità concettuale.

Il *secondo* argomento è di natura *eidologica*: un reato è eidologicamente impossibile quando risulta privo di uno dei suoi presupposti imprescindibili d’applicabilità, di uno dei suoi fondamenti *a priori*.

A sostegno di questa argomentazione filosofica sulla natura eidetica del reato impossibile, presento i seguenti *due* esempi concreti, ampiamente trattati in giurisprudenza e dottrina<sup>28</sup>.

In *primo* luogo, è impossibile commettere un reato di furto *ex art. 624 c.p.* su cose che la vittima non possiede, perché il furto presuppone il concetto (normativo) di possesso<sup>29</sup>.

In *secondo* luogo, è impossibile commettere un reato di omicidio *ex art. 575 c.p.* sparando ad un cadavere, perché l’omicidio presuppone il concetto (normativo) di morte<sup>30</sup>.

Questa concezione eidetica del reato impossibile sembra, tuttavia, essere contraddetta da tutti gli ordinamenti giuridici che escludono l’impunità per il reato impossibile: come può giustificarsi l’esistenza di impossibilità eidetiche che mutino in ragione di atti *thetic* di normazione legislativa<sup>31</sup>?

Il problema non è nuovo, ma è già stato posto in passato dal fenomenologo tedesco Adolf Bernhard Philipp Reinach nel suo *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes* (1913):

*Wir haben Wesenszusammenhänge mit einer Evidenz eingesehen, die keine Zweifel an ihrem Bestehen zugelassen hat. Wie ist es dann überhaupt möglich, daß widersprechende Sätze aufgestellt werden?*

Le connessioni essenziali sono state intuite da noi con tale evidenza da non lasciare dubbi sulla loro esistenza. Come è possibile, perciò, che esistano proposizioni di diritto positivo in contraddizione con esse?<sup>32</sup>

Come è possibile, si domanda Reinach, sostenere che vi siano leggi *a priori* aventi validità eidetica assoluta, se esse possono essere palesemente negate [negare: *negieren*] o contraddette [contraddire: *widersprechen*] da statuizioni legislative? La questione sollevata da Reinach è, a mio avviso, di

<sup>28</sup> Cfr. E. Mazzoleni 2013a, pp. 111-113.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. 24 ottobre 2007, n. 46308.

<sup>30</sup> Cfr. S. Seminara 2012, pp. 250-251 ed E. Mazzoleni 2013b, p. 43.

<sup>31</sup> Cfr. P. Di Lucia 2015, p. 69.

<sup>32</sup> A. Reinach 1913, in A. Reinach 1989, p. 240 (tr. it. di D. Falcioni: A. Reinach 1990, p. 153).



primaria importanza, non solo perché illumina le condizioni di pensabilità (e quindi di possibilità) di *eide* specificamente giuridici, ma anche poiché offre un controargomento a tutti coloro che tentano di espungere il concetto di regola eidetico-costitutiva dall'analisi dei fenomeni normativi<sup>33</sup>.

La risposta di Reinach è la seguente: tra le leggi eidetiche [*Wesensgesetze*] della dottrina *a priori* del diritto e le proposizioni del diritto positivo [*Bestimmungssätze*] non vi è possibilità di contraddizione [*Widerspruch*], poiché la contraddittorietà è predicabile solo in relazione a proposizioni omogenee. Per Reinach, infatti, le proposizioni della dottrina *a priori* del diritto sono apofantici *Seinssätze* (ossia leggi d'essere [*Seinsgesetze*]), mentre le proposizioni del diritto positivo sono non apofantici *Sollenssätze* (ossia statuizioni di dover essere [*Sollensbestimmungen*])<sup>34</sup>.

In conclusione, il concetto penalistico di reato impossibile, analogamente al principio civilistico "*Impossibilium nulla obligatio*" (formulato da Publio Giuvenzio Celso<sup>35</sup> e poi ripreso sia da Benedetto da Norcia<sup>36</sup>, sia da Tommaso d'Aquino<sup>37</sup>)<sup>38</sup>, sottende una struttura eidetica che, costituendo uno dei fondamenti *a priori* del diritto penale, non potrà mai essere abrogata da alcun legislatore<sup>39</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

Azzoni, G.M. (2010). *Impossibilium nulla obligatio*. Relazione al Colloquio internazionale *L'impossibile*, svoltosi il 6 gennaio 2010 presso Villa Mirafiori di Roma.

Benedetto da Norcia (2013). *Impossibilia*. A cura di A.G. Conte, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, vol. 90, pp. 407-412.

Bricola, F. (1974). *Teoria generale del reato*. Estratto dal "*Novissimo digesto italiano*", Torino: UTET.

Caterini, M. (2004). *Reato impossibile ed offensività. Un'indagine critica*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

---

<sup>33</sup> Cfr. M. Jori 1986, p. 455 e M.Q. Silvi 2014, p. 460.

<sup>34</sup> Cfr. P. Di Lucia 1997, p. 118.

<sup>35</sup> *Digesta*, 50.17.185.

<sup>36</sup> Cfr. Benedetto da Norcia 2013, p. 410.

<sup>37</sup> Cfr. G.M. Azzoni 2010, p. 7.

<sup>38</sup> Cfr. T. Isomura 1955, p. 399.

<sup>39</sup> Un'esplicita conferma di questa mia congettura emerge chiaramente nella relazione della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale (2007), nella quale "l'introduzione di una norma generale sulla non punibilità dei fatti inoffensivi è messa esplicitamente in correlazione con la scelta di non configurare il reato impossibile come *sub specie* di ipotesi autonoma, come se l'eliminazione di una disposizione analoga all'attuale capoverso dell'art. 49 c.p. creasse una sorta di vuoto normativo – con riferimento all'enunciazione, sia pure parziale, del principio di offensività – che impone tale introduzione". Cfr. D. Guidi 2013, p. 245.

- Conte, A.G. (2001). Dimensions of Nomic Freedom, in I. Carter - M. Ricciardi (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*, London: Palgrave, pp. 69-78.
- Conte, A.G. (2015). Deontica della impossibilità, in S. Colloca - P. Di Lucia (eds.), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2*, Milano: LED, pp. 45-62.
- Conte, A.G. - Di Lucia, P. (2012). *Adýnaton*. Four Dichotomies for a Philosophy of Impossibility, *Phenomenology and Mind*, vol. 1, pp. 134-143.
- Conte, A.G. - Di Lucia, P. (2013). Normative Dimensions of Impossibility, in C. Stancati - A. Givigliano - E. Fadda - G. Cosenza (eds.), *The Nature of Social Reality*, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 34-44.
- Conte, A.G. - Di Lucia, P. (2015). Dimensioni normative della impossibilità, in P.L. Lecis - V. Busacchi - P. Salis (eds.), *Realtà, verità, rappresentazione*, Milano: FrancoAngeli, pp. 155-162.
- De Maglie, C. (1991). *L'agente provocatore. Un'indagine dommatica e politico-criminale*, Milano: Giuffrè.
- De Vecchi, F. (2012a). Vi sono *a priori* nel diritto penale?, in F. De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*, Milano - Udine: Mimesis, pp. 301-308.
- De Vecchi, F. (2012b). Eidetica della premeditazione [*Überlegung*]: connessioni *a priori* vs. connessione simbolica, in F. De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*, Milano - Udine: Mimesis, pp. 359-375.
- Di Lucia, P. (1997). *L'universale della promessa*, Milano: Giuffrè.
- Di Lucia, P. (2015). Deviazioni del tutto ragionevoli dall'*eîdos*, in S. Colloca - P. Di Lucia (eds.), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2*, Milano: LED, pp. 67-82.
- Feis, G. (2015). *Impossibilità nel diritto*, Pisa: ETS.
- Fiandaca, G. - Musco, E. (2010). *Diritto penale. Parte generale*, Bologna: Zanichelli.
- Fiore, C. (1959). *Il reato impossibile*, Napoli: Jovene.
- Fiore, C. (1999). *Diritto penale. Parte generale. I. Introduzione allo studio del diritto penale. La legge penale. Il reato*, Torino: UTET.
- Gallo, M. (1953). *Il dolo. Oggetto e accertamento*, Milano: Giuffrè.
- Garofoli, R. (2009). *Manuale di diritto penale*, Roma - Molfetta: Neldiritto.
- Guidi, D. (2013). *Contributo alla riforma del delitto tentato*, Milano: Giuffrè.
- Isomura, T. (1955). *Impossibilium nulla obligatio* gensoku no keisei to sono hihan riron, in M. Katsumoto - K. Mura (eds.), *Isbida Bunjiro kanreki kinen ronbunshu*, Tōkyō: Nakanishi Shobo.
- Jori, M. (1986). In margine all'ultimo Conte, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. 16, pp. 443-469.
- Mantovani, F. (2007). *Diritto penale. Parte generale*, Padova: CEDAM.
- Marinucci, G. - Dolcini, E. (2012). *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano: Giuffrè.

- Mazzoleni, E. (2013a). *Nomologica dell'impossibilità*. Tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza depositata ai sensi delle norme vigenti presso l'Università degli Studi di Pavia.
- Mazzoleni, E. (2013b). *Nōshi*. Morte cerebrale nel diritto giapponese. Frammento di biodiritto comparato, *Sociologia del diritto*, vol. 40, pp. 41-55.
- Neppi Modona, G. (1965). *Il reato impossibile*, Milano: Giuffrè.
- Pagliari, A. (2007). *Trattato di diritto penale. Parte generale. Vol. 2. Il reato*, Milano: Giuffrè.
- Palazzo, F. (2011). *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino: Giappichelli.
- Pulitanò, D. (2009). *Diritto penale*, Torino: Giappichelli.
- Reinach, A. (1913). Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, *Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung*, vol. 1, pp. 685-847. Riedizione con il titolo: *Zur Phänomenologie des Rechts. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*, München: Kösel, 1953. Traduzione italiana di D. Falcioni: *I fondamenti a priori del diritto civile*, Milano: Giuffrè, 1990.
- Reinach, A. (1989). *Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden*. Herausgegeben von K. Schuhmann und B. Smith, München: Philosophia.
- Seminara, S. (2012). *Il delitto tentato*, Milano: Giuffrè.
- Silvi, M.Q. (2014). Diritto, giochi, regole costitutive, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. 44, pp. 455-484.
- Siniscalco, M. (1959). *La struttura del delitto tentato*, Milano: Giuffrè.